

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/649

del 31/03/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 462

del 31/03/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PERIODO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO QUESTA AMM.NE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PER N. 1 STUDENTESSA FREQUENTANTE IL CORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE IN "DANZATERAPIA CLINICA" PRESSO L'ISTITUTO LYCEUM - ASSOCIAZIONE CULTURALE DI MILANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Visti e richiamati:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro quanto segue: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio abilitati ed in essa individuati e tra i quali principalmente figurano le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; i Centri per l'Impiego, i Centri di Formazione Professionale, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; per l'attivazione di tirocini formativi nei confronti dei propri studenti ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;
- le successive "Linee guida in materia di tirocini" adottate in esecuzione dell'art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante "Linee Guida in materia di Tirocini" – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - operano un "distinguo" tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall'applicazione delle Linee Guida; e nelle quali, tra l'altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle "Linee guida";
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale

in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e che la rende in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida ;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013 “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art. 24 comma 2 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R. 19 Luglio 2013 n. 7”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari;

Preso atto:

- che pertanto per quanto attiene ai tirocini curricolari - ai quali non si applicano, come anzidetto, in via diretta né le “Linee guida in materia di tirocini” (come indicato espressamente in Premessa lett. b) né conseguentemente la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 - non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curricolari;
- che per i tirocini curricolari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, come da indicazioni pervenute dalla stessa Regione Emilia Romagna, resta quella Statale di cui all’art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo o dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative, anche ai fini di una maggior correttezza ed omogeneità nello svolgimento in concreto del tirocinio, occorre far riferimento alla Legge Regionale, alla quale comunque il Comune di Reggio Emilia, intende attenersi per quanto più possibile;

Visto anche il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che all’art. 2 “equipara”, ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l’erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge;

Premesso:

- che il Servizio Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia - a seguito di una prima richiesta verbale pervenuta dall’Istituto LYCEUM – Associazione Culturale nella formazione professionale nel settore delle terapie espressive, quali arteterapia, danzaterapia e laboratori artistico-esperienziali di Milano - di ospitare un tirocinio curricolare a favore di una studentessa frequentante il corso di Formazione Triennale in “Danzaterapia Clinica” (riconosciuto dal MIUR con Direttiva 90/2003, nota della Direzione Generale per il personale della scuola Ufficio VI – del 9/6/2005 prot. N. 1013) del proprio Istituto - ha comunicato al Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione la propria disponibilità ad ospitare tale tirocinio presso la Scuola dell’Infanzia “Allende” - Via Gattalupa, 5 R.E, secondo le modalità che sarebbero state successivamente definite dettagliatamente all’interno del progetto formativo, nella convinzione che il patrimonio di conoscenze e competenze messe in campo sia dal tirocinante che dall’Ente ospitante possa portare reciproco arricchimento ed ha pertanto chiesto al Servizio medesimo di autorizzare tale tirocinio e di procedere con la stipula della convenzione con l’Istituto LYCEUM e la predisposizione di tutti gli atti necessari per attivare il tirocinio;
- che pertanto successivamente, l’Istituto LYCEUM - Associazione Culturale - ha chiesto con propria lettera agli atti del Comune al n. 13964 di P.G. del 29.02.2016 la effettiva disponibilità di questa Amministrazione Comunale ad ospitare in tirocinio formativo e di orientamento, quale parte integrante e a completamento del percorso di studi con attribuzione di crediti formativi, una

studentessa frequentante il corso di Formazione Triennale in “Danzaterapia Clinica” specificando che, in caso di accoglimento della richiesta si sarebbe proceduto a stipulare apposita convenzione e a stilare congiuntamente specifico progetto formativo così come previsto dalla normativa vigente;

Valutato:

- che tale esperienza rientra nell’ambito dei tirocini formativi e di orientamento curricolari di cui all’art. 18 della legge 196/97 e del D.M. n. 142/98 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all’art. 18 della legge 24/6/1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento”, pertanto, come detto in premessa, non soggiace direttamente alla disciplina di cui alle “Linee Guida in materia di tirocini” stipulate in sede di Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013 nè di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive integrazioni e modificazioni (L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/07/2013);
- che pertanto a tale esperienza non deve essere corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinio;

Valutato:

- che l’obiettivo dell’esperienza di tirocinio e di orientamento è principalmente quello di avvicinare gli studenti all’ambiente lavorativo, approfondendo le proprie competenze culturali e professionali, anche al fine di assicurare loro l’acquisizione di ulteriori competenze gestionali, organizzative, progettuali idonee al percorso culturale effettuato, spendibili successivamente anche nel mercato del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, così come ribadito anche dalla Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- che a tal fine il tirocinio formativo nelle Pubbliche Amministrazioni costituisce in generale una qualificante opportunità, oltre che per i tirocinanti, per le Amministrazioni stesse nella attività di formazione dei giovani studenti finalizzata, tra l’altro, a sostenere i processi di innovazione della Pubblica Amministrazione;
- che lo scrivente Servizio ha verificato che con l’attivazione del tirocinio richiesto dal Servizio Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia non viene superata per l’intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;
- che si possa pertanto autorizzare l’inserimento del tirocinio richiesto;

Considerato:

- che si è pertanto provveduto a stipulare apposita Convenzione, agli atti del Comune al n. 16337 di P.G. del 07.03.2016, avente ad oggetto: “Convenzione per tirocinio curriculare integrativo della attività didattica”, Convenzione che costituisce Allegato A) al presente provvedimento;
- che l’Istituto LYCEUM ha trasmesso, il nominativo della studentessa Sig.ra Re Miriam, frequentante il Corso di “Formazione Triennale in Danzaterapia Clinica”, da inserire in tirocinio formativo;
- che l’Istituto LYCEUM ha trasmesso tutte le informazioni relative al successivo svolgimento del tirocinio presso l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, attraverso specifico Progetto Formativo e di Orientamento che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
- che il Servizio Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia del Comune di Reggio ha concordato con la studentessa Sig.ra Re Miriam e con Istituto LYCEUM, i contenuti, gli obiettivi e le modalità di effettuazione del tirocinio, come risulta dal suddetto Progetto Formativo, al termine del quale dovrà essere raggiunto il seguente obiettivo e durante il quale si svolgeranno le seguenti attività:

Obiettivo e modalità del tirocinio:

L'esperienza di Tirocinio richiesta dalla Formazione Triennale in Danzaterapia Clinica intende fornire agli allievi un riscontro oggettivo delle loro attitudini personali e capacità professionali; rappresenta un momento di verifica delle ipotesi formulate e permette la sperimentazione di tecniche professionali; consente l'osservazione dei fenomeni individuali, di gruppo e istituzionali, per poter avviare la comprensione del proprio ruolo.

Il Tirocinio richiesto nel primo anno della Formazione è osservativo, e si pone l'obiettivo di sviluppare nell'allievo la fondamentale qualità del 'guardare senza fare', provando, nella fattispecie, a concentrare la propria attenzione sul 'mondo bambino', approfondendo mediante l'esperienza quanto studiato e analizzato teoricamente in sede formativa.

Nel secondo e nel terzo anno il Tirocinio richiesto è di conduzione di gruppo e individuale. L'allievo sperimenterà, qui, la costruzione di un setting di Danzaterapia calibrato a seconda delle caratteristiche richieste dalle singole utenze, l'accoglienza dei partecipanti, la presentazione dell'attività e il coinvolgimento degli utenti nel lavoro, la chiusura, con verbalizzazione.

Si precisa che durante gli incontri, in accordo con il personale della scuola che accoglie il tirocinio, potrebbero essere effettuate fotografie e/o riprese video – previa l'adozione delle adeguate precauzioni nel rispetto della privacy - per la stesura di tesi e ricerche a scopo scientifico e didattico, riguardanti l'evoluzione delle tecniche espressive finalizzate alla terapia e alla riabilitazione, con la garanzia che verrà mantenuto l'anonimato e verrà evitata la citazione di qualsiasi dato che possa permettere di risalire all'identità degli utenti (*A tale proposito, si rimanda all'apposito modello "LIBERATORIA PRIVACY" in dotazione ai tirocinanti*). La documentazione potrà essere quindi utilizzata solo per la relazione finale e in nessun modo e forma divulgata per altri fini.

Alla fine di ogni incontro l'allievo dovrà stilare le note di processo, consultando, in accordo con le insegnanti titolari della sezione:

- Tirocinio Area Infanzia - cartelle dati (se i genitori sono in vita, presenza o meno di fratelli)
- Tirocinio con altre utenze in presenza di disagio - cartelle cliniche (informazioni più specifiche, legate a patologie, storia familiare, terapie in corso, eccetera.)

I dati contenuti in tali documenti possono aiutare il lavoro durante il percorso di Danzaterapia. Consapevoli della vigente normativa in termini di privacy, e soggetti al segreto professionale, si confida nella collaborazione della Struttura per la consultazione dei diversi documenti, rigorosamente utilizzati a fini di studio. Si fa presente che il nominativo dell'utente non verrà mai specificato per intero in nessuna Nota del tirocinante.

Importante sarà lo spazio di relazione che l'allievo tirocinante riuscirà a definire con l'equipe, a cui riferirà periodicamente i risultati dell'attività.

Infine, l'allievo consegnerà una relazione finale sul percorso svolto, tale relazione verrà condivisa prima della stesura definitiva con le insegnanti della sezione in cui avverrà il tirocinio.

- che il periodo di tirocinio si svolgerà, così come risulta da specifico Progetto Formativo, nel periodo dal 04 Aprile al 30 Giugno 2016, indicativamente nella giornata del giovedì e prevalentemente nella fascia oraria dalle 9.30 alle 10.30, tale giornata ed orari potrebbero subire eccezionalmente delle variazioni in occasione di specifici eventi o necessità del servizio per un totale di 10 ore;

Rilevato che dall'inserimento della studentessa interessata non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia, configurandosi l'esperienza di tirocinio formativo nell'ambito del percorso curricolare, e considerato che la studentessa gode delle seguenti coperture assicurative:

- Infortuni sul lavoro: INAIL di Milano posizione 013718567 / 06
- Responsabilità civile: **posizione n. 300069 compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI** a cui ha provveduto l'Istituto LYCEUM in qualità di soggetto promotore;

Considerato che, in relazione agli obblighi di formazione/informazione dei lavoratori ed equiparati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto

Legislativo 9 aprile 2008, n.81, l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia si impegna a garantire adeguata formazione ai sotto elencati tirocinanti;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare la sotto generalizzata studentessa frequentante il corso di Formazione Triennale in Danzaterapia Clinica presso l'Istituto LYCEUM di Milano, a svolgere un tirocinio formativo e di orientamento presso il Comune di Reggio Emilia - Servizio Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia per il periodo dal 04 Aprile AL 30 Giugno 2016;

RE MIRIAM

nata a Casale Monferrato (AL) il 05.10.1991

CF.: REXMRM91R45B885B

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità)
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 29.12.2014, P.G. n. 44837 alla Dott.ssa Battistina Giubbani, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione";

DETERMINA

1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, la sopra indicata studentessa Sig.ra Re Miriam, frequentante il corso di Formazione Triennale in Danzaterapia Clinica presso l'Istituto LYCEUM di Milano, a svolgere un tirocinio formativo e di orientamento presso il Comune di Reggio Emilia – Servizio Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia – Scuola dell'Infanzia Allende - per il periodo dal 04 Aprile al 30 Giugno 2016, sulla base della Convenzione stipulata tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituto LYCEUM di Milano avente ad oggetto: "Convenzione per tirocinio curricolare integrativo della attività didattica" - Convenzione che costituisce Allegato A) al presente provvedimento, e di specifico progetto formativo che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nessun onere sarà posto a carico dell'Amministrazione Comunale, stante la configurazione dell'esperienza di tirocinio come attività curricolare;
3. Di prendere atto che la tirocinante gode delle seguenti coperture assicurative:
Infortuni sul lavoro: INAIL di Milano posizione 013718567 / 06
Responsabilità civile: **posizione n. 300069 compagnia CATTOLICA ASSICURAZIONI**
a cui ha provveduto l'Istituto LYCEUM in qualità di soggetto promotore;
4. Di stabilire altresì che l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia si impegna a rendere alla suddetta tirocinante debita formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in campo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)